

**IL CONSIGLIO SNPA**

- VISTO** l'art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente ha istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale SNPA 2021-2023 approvato nella seduta del Consiglio SNPA dell'8 aprile 2021 con delibera n. 100/2021;
- VISTA** la classificazione degli atti e della documentazione del Consiglio SNPA c.d. Tassonomia di Sistema di cui alla delibera n. 206/2023 del 18 aprile 2023;
- CONSIDERATO** che all'interno del SNPA vi è la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia della attività e dei dati derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema dall'art. 3 della legge n. 132/2016;
- VISTA** la finalità istitutiva del SNPA, di cui alla l. n. 132/2016, di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica;
- VISTO** l'art. 2, lett. e), della legge richiamata che definisce "*livello essenziale di prestazione*": il "*livello qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo sul piano nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, di cui i LEPTA costituiscono l'applicazione in materia di ambiente*".
- VISTO** l'art. 9, comma 1, della l. n. 132/2016, rubricato "Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali" (LEPTA) ai sensi del quale "*I LEPTA costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attività di cui all'articolo 3 che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria*";

- VISTO** altresì, l'art. 3, comma 4 della l. n. 132/2016 che dispone che i dati e informazioni statistiche derivanti dalle attività del sistema in materia ambientale costituiscono *“riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione”*, compresa quindi la sanità;
- VISTO** il DPCM 12 gennaio 2017 *“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*;
- PRESO ATTO** che il livello della *“Prevenzione collettiva e sanità pubblica”* di cui al comma 1 lett. b) di tale decreto, include le attività e le prestazioni volte a tutelare la salute e la sicurezza della comunità da rischi infettivi, ambientali, legati alle condizioni di lavoro, correlati agli stili di vita e che tale livello si articola in 7 aree di intervento, tra cui l'area di intervento B denominata *“Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati”* (all.1 DPCM 12 gennaio 2017);
- CONSIDERATO** che l'allegato 1 del DPCM del 2017 prevede che *“i programmi inclusi nell'area di intervento B e le relative prestazioni sono erogati in forma integrata tra sistema sanitario e agenzie per la protezione ambientale, in accordo con le indicazioni normative regionali nel rispetto dell'articolo 7 quinquies del decreto legislativo 502/1992”*;
- VISTO** il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 709, e, in particolare, l'art. 27 recante *“Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS)”*;
- VISTO** il comma 3, lett. c), del richiamato art. 27, ai sensi del quale il SNPS *“concorre per i profili di competenza, alla definizione e all'implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a priorità di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all'articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132”*;
- VISTO** il decreto del Ministro della salute 9 giugno 2022, con il quale sono stati definiti i compiti dei soggetti che compongono il SNPS;
- VISTO** il DPCM 29 marzo 2023 che ha definito le modalità di interazione del SNPS con il SNPA istituendo a tal fine presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una apposita Cabina di regia nella quale è stato designato un rappresentante per il Consiglio SNPA;

- RILEVATO** che l'iter di emanazione del DPCM previsto dall'art. 9, comma 3 della l. n. 132/2016, a mente del quale si stabiliscono i LEPTA e i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi, è in corso;
- VISTA** l'individuazione in via collaborativa e provvisoria dei LEPTA proposta dal Consiglio SNPA in allegato alla bozza di DPCM trasmessa al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 28/7/2023 anche ad esito del confronto con lo stesso Ministero;
- RITENUTO** in coerenza con tale proposta, che i LEPTA individuano le aree di attività coerenti con le funzioni attribuite al SNPA, ai fini e secondo i principi contenuti nella legge n. 132/2016 e possono essere funzionalmente articolati in servizi, la cui raccolta costituisce il Catalogo nazionale dei servizi (art. 9 comma 3 legge n. 132/2016) erogati attraverso prestazioni, quali attività di natura tecnica finalizzate all'assolvimento delle funzioni assegnate dalla normativa vigente al SNPA;
- CONSIDERATO** che la crescente consapevolezza dell'impatto dell'ambiente sulla salute umana spinge verso una sempre maggiore interazione tra le politiche ambientali e sanitarie;
- TENUTO CONTO** che il PNRR e il PNC hanno stabilito, attraverso appositi finanziamenti, obiettivi di integrazione della programmazione delle attività sanitarie e ambientali, in particolare per la prevenzione dai rischi ambientali e climatici;
- CONSIDERATO** che la collaborazione tra SNPA e SNPS è fondamentale per garantire la tutela della salute e dell'ambiente in una logica di *One Health*, concetto che si inserisce in un contesto più ampio di strategie globali per la salute e lo sviluppo sostenibile;
- CONSIDERATO** strategico, per l'attuazione dell'approccio *One Health*, promuovere la collaborazione e il coordinamento tra i diversi attori coinvolti – istituzioni sanitarie, agenzie ambientali, enti di ricerca, ecc. – nel rispetto delle reciproche autonomie e competenze attraverso la Cabina di regia;
- VISTO** l'art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio e la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;

**VISTO** il documento "*Tabella per l'interazione tra SNPA/SNPS*", presentato e illustrato al Consiglio SNPA dai coordinatori del TIC1;

**RITENUTO** che tale documento può essere considerato quale contributo alla coerenza tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al decreto del DPCM 12 gennaio 2017 e i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all'art. 9 della legge n. 132/2016 al fine di raggiungere una definizione condivisa delle modalità di interazione tra SNPA e SNPS, nel rispetto delle rispettive autonomie e competenze, con l'obiettivo di promuovere la salute e il benessere dei cittadini e tutelare l'ambiente;

**CONSIDERATO** che il medesimo documento evidenzia come le attività del SNPA possano concorrere anche all'implementazione delle previsioni di legge cui sono titolati gli enti del settore sanitario, ferma restando l'autonomia tecnico-scientifica delle ARPA/APPA, che svolgono le funzioni assegnate dall'art. 3 della l. n. 132/2016;

**CONSIDERATO** che le ARPA/APPA, nello svolgimento delle proprie funzioni tecnico-scientifiche a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria, si avvalgono di un sistema di finanziamento articolato che, in base alle diverse normative regionali, include molteplici fonti di finanziamento, tra cui, a titolo esemplificativo, risorse provenienti dal FSR per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione collettiva nonché da fondi regionali per il perseguimento delle prestazioni ambientali;

**CONSIDERATO** che tale documento non interferisce in alcun modo con i processi di finanziamento, ferma restando la disciplina di cui agli artt. 7 e 15 della l. n. 132/2016;

**PRESO ATTO** del voto contrario dell'ARPA Marche;

### **DELIBERA**

1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente approvate e confermate;
2. di condividere il documento "*Tabella per l'interazione tra SNPA/SNPS*", come presentato in Consiglio SNPA e agli atti;
3. di dare mandato al rappresentante SNPA nella Cabina di regia di cui al D.P.C.M. 29 marzo 2023, di presentare in tale sede il documento di cui al punto 2 quale contributo



4. di partenza del SNPA ai lavori di definizione della coerenza tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al decreto del DPCM 12 gennaio 2017 e i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all'art. 9 della legge n. 132/2016;
5. di ritenere il documento di cui al punto 2 quale orientamento non vincolante per le singole Agenzie, in quanto può trovare diversa definizione in sede di programmazione tra Regione/Provincia autonoma e singola ARPA/APPA, tenuto conto dell'eterogeneità delle competenze e dei compiti delle Agenzie e nel rispetto delle disposizioni statutarie e delle relative norme di attuazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome;
6. di ritenere il presente atto, ai sensi dell'art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano l'atto stesso è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 della Corte Costituzionale;
7. di dare mandato ad ISPRA di pubblicare il presente atto sul sito [www.snambiente.it](http://www.snambiente.it);
8. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell'avvenuta approvazione del presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

L'Aquila, 23 gennaio 2025

Il Presidente  
F.TO  
Stefano Laporta